

COMUNE DI COMO
Regolamento Locale di Igiene Tipo
TITOLO III

Approvato dall'ASL della provincia di Como con deliberazione n. 219 del 24 aprile 2008.

CAPITOLO 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.8 Parapetti.

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 110.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 10 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

CAPITOLO 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI E SCALE

3.6.1 Soppalchi, superficie ed altezza.

La superficie dei soppalchi destinati ad abitazione o attività lavorative sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

Negli spazi in cui prevista la permanenza di persone, così come definiti al precedente punto 3.4.2 lett. a) e b) l'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10.

La superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi.

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante.

Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.6 Sicurezza delle scale di uso comune.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa; essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e, comunque, la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m.0,50 e nel caso di apertura verso il vano scala di m. 1.

Le pedate dovranno essere realizzate con accorgimenti antisdrucciolo.

3.6.7 Larghezza delle scale.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20.

Nei casi di scale che collegano spazi interni di abitazioni o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,90.

Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla legge 13/89.

3.6.8 Dimensioni delle scale di uso comune.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

-alzata minima 16 cm. massima cm. 18;

-le alzate devono essere tutte uguali;

-pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.

Per il collegamento di pi alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli, che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m. 1,20, salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.9 Scale a chiocciola.

Non ammissibile la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento di più unità abitative.

Ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani della medesima unità abitativa, questa dovrà avere una pedata di profondità media non inferiore a cm. 25, escluse eventuali sovrapposizioni; l'alzata dovrà osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente ed avere un diametro non inferiore a cm. 160.

3.6.10 Chiusura delle scale di uso comune.

La scala di accesso agli alloggi, deve essere coperta.